

ACCORDO PER IL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEI SETTORI CHIMICA, GOMMA-PLASTICA e VETRO

Addi, **10 Settembre 2003** , tra

le Associazioni artigiane regionali delle Marche :

Confartigianato, rappresentata da Paolo Laudenzi,
C.N.A. , rappresentata da Marco Bilei,
Casartigiani, rappresentata da Paolo Pierucci,
C.L.A.A.I., rappresentata da Adolfo Giampaolo

e

le Organizzazioni sindacali regionali delle Marche :

FILCEA-CGIL, rappresentata da Maurizio Di Cosmo, Arrigo Berionni, Giuliana Paci,
FEMCA- CISL, rappresentata da Bartolomeo Schibeci , Mario Gresta,
UILCEM-UIL , rappresentata da Andrea Fiordelmondo,

si è stipulato il Contratto collettivo regionale integrativo di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori Chimica, Gomma-Plastica, Vetro (come indicati nella "Sfera di applicazione" del CCNL 14/12/1994 così come integrato dall'Accordo 11/7/2000) secondo quanto previsto dall'art.5 dello stesso CCNL.

Premessa.

Le Parti considerano il comparto artigiano, ed al suo interno i settori chimica, gomma-plastica e vetro, una componente essenziale per l'economia e la società regionale, ai primissimi posti a livello nazionale per incidenza sugli indicatori economici ed occupazionali. L'attuale fase economica, caratterizzata principalmente dai processi di globalizzazione dei mercati e di innovazione tecnologica e, negli ultimi mesi da una generale fase di rallentamento del ciclo economico, pone nuove sfide al sistema produttivo regionale, ed in particolare all'artigianato.

In questa logica è decisiva la capacità innovativa e di competizione nei mercati delle singole imprese e del sistema nel suo insieme. Qualità di processo e di prodotto, trasferimento di tecnologie, valorizzazione delle risorse umane, managerialità nella gestione, sostegno alla commercializzazione sono le condizioni essenziali da affermare per vincere le sfide competitive. Per il raggiungimento di questi obiettivi è necessario il potenziamento di una politica finalizzata al consolidamento del settore, che passa sia attraverso la concertazione di interventi pubblici di sostegno e servizi per la certificazione sia attraverso la contrattazione e la gestione di iniziative dirette da parte delle forze sociali.

In questo senso, le Parti condividono la necessità di rafforzare e qualificare le iniziative delle strutture bilaterali nate dalla contrattazione.

Nella gestione concreta delle politiche finalizzate allo sviluppo è necessario garantire una adeguata valorizzazione dell'artigianato e della piccola impresa, in particolare per le potenzialità occupazionali in esse presenti, per favorirne i processi d'innovazione e qualificazione.

Le Parti concordano inoltre di provvedere ad una diffusione estesa ed omogenea sul territorio regionale del presente Contratto collettivo nei confronti delle imprese del comparto.

Art. 1 - Sistema informativo.

Le Parti, sulla base di quanto affermato più sopra, concordano su un sistema organico di relazioni sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato nei settori oggetto del presente Contratto, con l'obiettivo del raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali.

Pertanto, su richiesta di una delle due Parti e comunque almeno una volta all'anno, si effettueranno incontri a

livello regionale e/o di bacino per valutare congiuntamente:

- l'andamento produttivo delle varie specializzazioni che compongono il settore;
- la consistenza delle imprese artigiane suddivise per settori e per specializzazione;
- la dinamica occupazionale anche riferita alle professionalità e all'inquadramento, con particolare attenzione alle dinamiche occupazionali femminili;
- la dinamica congiunturale e commerciale delle imprese;
- l'ambiente di lavoro, l'impatto sul territorio e le eventuali iniziative comuni da intraprendere;
- l'attività formativa e i relativi fabbisogni;
- i processi di innovazione tecnologica;
- le eventuali situazioni di crisi, di area o di specializzazione;
- la gestione degli orari e l'utilizzo degli impianti;
- le iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'abusivismo e del lavoro nero nel settore.

Art. 2 - Osservatorio.

Per contribuire a dare compiuta attuazione al sistema di relazioni previsto all'articolo precedente, l'Osservatorio dell'EBAM fornirà alle Parti firmatarie il presente contratto, di norma a cadenza annuale, i seguenti dati relativi ai diversi settori :

- andamento degli indicatori economici disponibili (quali fatturato, produttività, valore aggiunto, prezzi, ecc.);
- andamento degli indicatori del lavoro disponibili (quali occupati, qualifiche, livelli retributivi, regimi d'orario, lavoro straordinario, cfl, apprendistato, part-time, contratti a termine ed interinali);
- andamento degli indicatori strutturali (quali numero imprese con dipendenti, distribuzione per addetti e dimensione media).

L'Osservatorio fornirà inoltre tutta la documentazione da esso prodotta (bollettini quadrimestrali, rapporti congiunturali, approfondimenti tematici e settoriali) ed organizzerà periodicamente incontri con le organizzazioni di categoria per discutere sui risultati e sull'attività di ricerca.

Art. 3 - Formazione professionale.

In considerazione dell'evoluzione tecnologica delle imprese, dell'accresciuta complessità del sistema e delle conseguenti esigenze di avvalersi sempre più di professionalità adeguate al processo produttivo e considerando il valore del patrimonio professionale e formativo costituito dall'impresa artigiana, le Parti, con particolare riferimento alle azioni che saranno avviate nell'ambito del costituendo FART (Fondo interprofessionale Artigianato per la Formazione continua alimentato dallo 0,30 del monte salari), contribuiranno ad individuare obiettivi e programmi inerenti principalmente:

l'individuazione dei fabbisogni formativi di settore;

- la promozione di azioni formative specifiche, nell'ambito del FART e/o di iniziative pubbliche;
- iniziative formative volte a realizzare concrete azioni di pari opportunità in ambito aziendale e sul territorio;
- la proposta o la valutazione di programmi formativi per l'apprendistato in relazione alle nuove disposizioni in materia, in rapporto con gli Enti pubblici delegati;
- la proposta o la valutazione di programmi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, in rapporto con la CPRA e gli OPTA.

Art. 4 - Sicurezza e ambiente di lavoro

Le Parti, considerando di comune interesse l'applicazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, si incontreranno su richiesta di una delle due Parti, anche a livello regionale o di bacino, per delle verifiche specifiche sul problema dell'ambiente interno ed esterno ai luoghi di lavoro.

Tali incontri tenderanno a favorire una omogenea e coerente applicazione delle norme, privilegiando il metodo partecipativo nonché di informazione e assistenza verso le imprese aderenti agli OPTA.

Le parti richiederanno annualmente alla Commissione Paritetica Regionale per l'Artigianato e ai soggetti pubblici competenti (Inail, ASL, Agenzia regionale sanitaria, Arpam) i seguenti dati relativi alle problematiche

ambientali dei singoli settori:

- analisi bacino d'utenza, con riferimento prioritario all'analisi dei dati infortunistici e delle malattie professionali;
- fabbisogni formativi ed attività informativa e formativa relativa al 626 e all'HACCP, gestita nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- attività di prevenzione gestita direttamente dalla bilateralità, dalle associazioni di rappresentanza o dai soggetti istituzionali;
- elenchi dei RLST e dei RLS.

Art. 5 - Previdenza complementare.

In applicazione del CCNL e degli accordi interconfederali, nazionali e regionali, in materia di previdenza integrativa, le Parti intendono attivarsi per favorire la massima informazione in materia e l'adesione ad Artifond.

Art. 6 - Orario e flessibilità.

a) In attuazione dell' art. 26 bis CCNL, così come modificato dall'Accordo 11/7/2000, con l'obiettivo di limitare il ricorso all'uso dello straordinario, le Parti convengono che impresa e lavoratore possano concordare il recupero delle ore straordinarie prestate con accumulo in una "banca ore individuale", comprendente anche la traduzione oraria delle maggiorazioni spettanti. Copia dell'accordo va inviata alla Commissione di Bacino territoriale.

Il recupero delle ore straordinarie lavorate e delle corrispondenti maggiorazioni avverrà entro massimo 12 mesi dall'inizio dell'accumulo attraverso la scelta prioritaria del lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'azienda e prioritariamente nei periodi di minor attività produttiva.

Trascorsi i periodi suindicati, dovranno essere liquidati al lavoratore gli importi corrispondenti, sulla base della paga oraria in atto a quella data, compreso l'incremento previsto Dallo stesso CCNL.

b) In attuazione di quanto previsto all'art.27 del CCNL, così come modificato dall'Accordo del 11/7/2000, le Parti concordano sull'utilizzo previsto della flessibilità dell'orario in esso contenuta, prevedendo la divulgazione capillare di tale opportunità tra imprese e lavoratori.

La flessibilità è attivata da un accordo sindacale stipulato in sede aziendale o di Commissione bilaterale di Bacino e controfirmato dai lavoratori interessati.

c) Le Parti concordano nell'invitare le imprese del settore a favorire, in particolare per le donne occupate, l'utilizzo dell'istituto del part-time, di volta in volta concordato secondo oggettive esigenze tecnico-produttive aziendali, onde aderire alle specifiche esigenze di carattere familiare di lavoratrici e lavoratori.

Art. 7) Salario (Elemento Retributivo Variabile)

Le Parti riconoscono la validità di una erogazione degli aumenti salariali legati alla produttività di settore e quindi variabili in ragione di essa. Pertanto, vengono individuati i seguenti indicatori di produttività di settore (tra parentesi viene indicata la fonte) :

- a. andamento imprese iscritte all'Albo artigiani (CPA) = 25%
- b. andamento numero dipendenti del settore (INPS, EBAM) = 25%
- c. diminuzione sospensioni attività lavorativa (EBAM) = 10%
- d. indice di produttività del settore (Istituto Tagliacarne, indagine Osservatorio EBAM) = 40%

Per gli anni 2004-2005-2006, le Parti si incontreranno entro il 15 Gennaio di ciascun anno, per verificare lo scostamento degli indicatori dell'anno trascorso rispetto ai dati dell'anno base 2002.

- Qualora la media degli scostamenti dei quattro indicatori, calcolata con i pesi indicati in percentuale più sopra, risulti **negativa** , non si darà luogo ad alcun aumento.
- Qualora la media degli scostamenti dei quattro indicatori, calcolata con i pesi indicati in percentuale più sopra, risulti positiva in una percentuale compresa **tra 0 e 1,8%** , si darà luogo ad un premio di produttività per l'anno successivo, con le caratteristiche di cui all'art.2 del D.L. n°67 del 25/3/97,

convertito in legge n°135/97.

Il premio verrà erogato in 13 quote mensili a partire dalla retribuzione del mese di Gennaio ed evidenziato in busta paga come ERV(Elemento retributivo variabile regionale di settore) nelle quantità più sotto indicate:

TABELLA A

7° 35,07

6° 31,65

5s° 28,72

5° 26,22

4° 23,75

3° 21,13

2° 19,00

1° 16,53

- Qualora la media degli scostamenti dei quattro indicatori, calcolata con i pesi indicati in percentuale più sopra, risulti positiva in una percentuale **superiore al 1,9%** , si darà luogo ad un più consistente premio di produttività per l'anno successivo, con le caratteristiche normative indicate più sopra.

Il premio verrà erogato in 13 quote mensili a partire dalla retribuzione del mese di Gennaio ed evidenziato in busta paga come ERV(Elemento retributivo variabile regionale di settore) nelle quantità complessive più sotto indicate:

TABELLA B

7° 53,53

6° 48,31

5s° 43,85

5° 40,02

4° 36,25

3° 32,25

2° 29,00

1° 25,23

L'erogazione riguarderà tutti i lavoratori in forza e sarà proporzionata all'orario contrattuale per i lavoratori part-time, alla durata della prestazione lavorativa per i tempi determinati e secondo le percentuali previste dal CCNL per gli apprendisti.

In sede di esame dei dati per l'anno 2004, le Parti effettueranno una verifica della validità degli indicatori ed un loro eventuale adeguamento.

Alla scadenza del presente CCRIL, le quantità salariali indicate nel presente articolo, i relativi parametri ed indicatori nonché le scadenze per il calcolo del premio rimarranno invariati per gli anni successivi, salvo quanto diversamente pattuito dalle Parti.

Per i mesi di **Ottobre, Novembre, Dicembre e, in quota parte, per la tredicesima mensilità, dell'anno 2003**, le Parti, avendo effettuato in data odierna la verifica dei dati in loro possesso relativi agli indicatori di produttività e avendo constatato uno scostamento positivo del 1,1%, considerano erogabile un premio di produttività suddiviso in quote mensili come indicato alla **Tabella A**, con le medesime caratteristiche di variabilità citate più sopra (l.135/97).

Pertanto dal 1° Ottobre 2003 si darà luogo al premio di produttività indicato.

Art. 8 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto integrativo regionale di lavoro ha validità dalla data di stipula al 30 Settembre 2006.

Esso ha valore su tutto il territorio della regione Marche per i dipendenti delle imprese artigiane, associate alle Associazioni stipulanti e non, dei settori indicati in Premessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO FILCEA - CGIL

C.N.A.

FEMCA - ISL

CASARTIGIANI

UILCEM - UIL

C.L.A.A.I.

Il presente contratto è stato depositato alle Direzioni Provinciali del Lavoro in data 8 ottobre 2003.